

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>
<b>2</b>	<b>SCOPO ED ESTENSIONE</b>
<b>3</b>	<b>DOCUMENTI</b>
3.1	Documenti di base
3.2	Documenti applicabili
3.2	Documenti di riferimento
<b>4</b>	<b>REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORSI</b>
4.1	Organizzazioni ammesse
4.2	Caratteristiche dei corsi
<b>5</b>	<b>QUALIFICAZIONE DEI CORSI</b>
5.1	Condizioni e validità della qualificazione
5.2	Procedura di qualificazione, di mantenimento e di rinnovo della qualificazione
<b>6</b>	<b>MODALITÀ D'ESECUZIONE DEI CORSI QUALIFICATI</b>
6.1	Adempimenti
6.2	Attestati
6.3	Diritto di sorveglianza
6.4	Pubblicità
6.5	Contestazioni
6.6	Sanzioni
6.7	Modifiche ai requisiti
<b>7</b>	<b>RECLAMI E RICORSI</b>
7.1	Reclami
7.2	Ricorsi

### Allegati:

- Allegato A: Modulo per la domanda di qualificazione corsi

04	28/03/17	Revisione generale	E. Catto	R. De Pari	R. De Pari
03	11/02/15	Modificata da "EA" a " IAF" la denominazione dei Settori merceologici	R. De Pari	R. De Pari	V. Mazzaro
02	10/09/14	Modificata ragione sociale.	R. De Pari	R. De Pari	V. Mazzaro
01	02/05/12	Inserite alcune note che poi verranno rimosse nella versione definitiva.	R. De Pari	R. De Pari	V. Mazzaro
00	01/09/11	Emissione	R. De Pari	R. De Pari	V. Mazzaro
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Motivo Revisione</b>	<b>Preparato da RAQ</b>	<b>Verificato da Dir. AICQ SICEV</b>	<b>Approvato da A.U. Srl/ Presidente AICQ SICEV</b>

## **1. PREMESSA**

I Regolamenti AICQ SICEV per l'esame di certificazione di coloro che svolgono professioni di tipo tecnico richiedono, in genere, tra l'altro, la frequenza di un corso di addestramento sulle metodologie di esecuzione di tali professioni ed il superamento del relativo esame finale.

Al fine di garantire che i corsi sopra citati ed i relativi esami soddisfino i requisiti tecnici, di trasparenza, di indipendenza e di professionalità richiesti da AICQSICEV, quest'ultima provvede, attraverso la propria struttura, alla qualificazione dei corsi stessi.

## **2. SCOPO ED ESTENSIONE**

Lo scopo del presente Regolamento è quello di informare tutte le Organizzazioni interessate alla qualificazione dei propri corsi di addestramento per figure professionali di vario tipo, quali quelle, ad esempio, riconducibili alla Legge 4/2013 e al D. Lgs. 13/2013, e dei rispettivi esami, dell'esistenza del sistema AICQ SICEV e di descrivere i requisiti e le regole da rispettare per ottenerne la qualificazione.

La qualificazione dei corsi è comprensiva degli esami finali.

## **3. DOCUMENTI**

### **3.1 Documenti di base**

- **RG 03 – Regolamento Generale per la Certificazione delle competenze di figure professionali**
- I documenti di base specifici delle varie professioni sono elencati nei Regolamenti relativi alle specifiche figure professionali.

Se non è esplicitamente citata, si intende che l'edizione valida dei sopraccitati documenti è l'ultima emessa.

### **3.2 Documenti applicabili**

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV e relative **Procedure**
- **UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 – Valutazione della conformità – Requisiti generali per gli organismi operanti la certificazione delle persone.**

### **3.3 Documenti di riferimento**

I documenti di riferimento specifici delle varie professioni sono elencati nei Regolamenti relativi alle specifiche figure professionali.

## **4. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORSI**

Per la qualificazione dei corsi oggetto del presente Regolamento, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito indicati.

### **4.1. Organizzazioni ammesse**

Le Organizzazioni che realizzano i corsi, devono avere una figura giuridica riconosciuta dalla legge italiana, con una sede sociale ed una struttura organizzativa idonea a realizzare corsi di addestramento.

In particolare dovranno dimostrare di avere un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) documentato, per quanto applicabile, secondo la norma UNI EN ISO 9001. Nel caso in cui il SGQ sia certificato UNI EN ISO 9001 per il Settore IAF 37 (Formazione) la qualificazione di cui al punto 5.2.3 e soprattutto la sorveglianza di cui al punto 6.3 potrà essere semplificata.

Tali Organizzazioni devono identificare (in modo non nominativo bensì funzionale) e segnalare ad AICQ SICEV la figura del Responsabile dei corsi che fungerà da punto di riferimento per tutte le comunicazioni da e verso AICQ SICEV.

Le Organizzazioni devono possibilmente avere erogato almeno una sessione dei corsi precedentemente a quella per la quale chiedono la qualificazione e dimostrare evidenze di una validazione interna dei corsi stessi, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.7 seguente.

## **4.2. Caratteristiche dei corsi**

I corsi dovranno rispondere ai seguenti requisiti che devono essere portati a conoscenza dei partecipanti ai corsi stessi.

### **4.2.1. Presentazione dei corsi**

I corsi devono essere presentati ai Partecipanti mediante adeguati documenti (es.: brochure) contenenti almeno le seguenti informazioni:

- luogo e periodo di svolgimento
- programma dettagliato dell'intero corso e sua durata
- scopo e finalità
- contenuti didattici e struttura del corso
- referente del corso per l'Organizzazione e segreteria organizzativa
- eventuali requisiti di accesso per i Partecipanti
- il numero massimo dei Partecipanti

Su tale documento, l'uso del logo AICQ SICEV potrà essere apposto solo a qualificazione ottenuta. In iter di qualificazione può essere apposto solo il riferimento "*corso in fase di qualificazione da parte di AICQ SICEV*" e previa visione ed approvazione di AICQ SICEV stessa.

### **4.2.2. Durata e frequenza**

La durata minima dei corsi (inclusi gli esami) è in genere definita nei Regolamenti relativi alle professioni tecniche certificate.

La frequenza è obbligatoria.

L'assenza consentita non dovrà essere superiore al 10% del totale.

### **4.2.3 Documentazione**

Il corso di formazione è definito da un "pacchetto formativo" scritto, documentale e/o multimediale, composto almeno da:

- Guida per il Docente che deve contenere:
  - descrizione dettagliata dei contenuti
  - descrizione delle esercitazioni da effettuare e utilizzo dei relativi strumenti
  - descrizione delle metodologie didattiche da applicare in ciascuna attività
  - tempi da dedicare a ciascuna attività
  - criteri per la raccolta ed archiviazione delle registrazioni.
- Materiale per il Partecipante che deve contenere:
  - materiale didattico completo utilizzato in aula
  - una sintesi, in forma descrittiva oppure schematica, di tutti gli argomenti trattati
  - modulo per la valutazione del corso e dei Docenti
  - regolamento del corso comprendente i reclami
  - criteri di valutazione delle prove d'esame.
- Guida per la conduzione degli esami finali che deve contenere:
  - descrizione per titoli delle prove (scritte, orali ed eventualmente pratiche) con tempi relativi
  - almeno un esempio (non svolto) della prova scritta e della prova pratica
  - almeno 10 esempi di domande per esami orali

### **4.2.4. Argomenti trattati**

I corsi devono trattare almeno gli argomenti definiti nei Regolamenti relativi alle specifiche figure professionali e reperibili sul sito web di AICQ SICEV:

<http://aicqsicev.it/schemi-di-certificazione/certificazione-figure-professionali/>

o forniti da AICQ SICEV su richiesta.

Qualora gli aspetti di legislazione cogente siano rilevanti per determinati corsi l'argomento deve essere adeguatamente aggiornato in caso di modifiche/novità introdotte nella legislazione applicabile per ogni schema e di queste modifiche deve essere fornita evidenza ad AICQ SICEV che prenderà atto dell'aggiornamento avvenuto senza però entrare nel merito delle modifiche inserite e quindi senza fatturare l'attività alle Organizzazioni titolari dei corsi (a meno di modifiche legislative particolarmente importanti).

Gli argomenti trattati possono essere presentati tramite:

- la formazione di aula di tipo tradizionale
- la formazione in "e-learning", per argomenti di tipo teorico, che però preveda la possibilità di interagire con Docenti / Tutor attraverso forum dedicati.

#### **4.2.5. Casi di studio**

I casi di studio devono contenere elementi che consentano una adeguata trattazione degli argomenti più rilevanti ai fini del trasferimento delle competenze ai partecipanti.

La presentazione dei casi di studio può fare parte della valutazione complessiva dei Partecipanti.

I casi di studio e la relativa discussione devono impegnare circa il 40-45% del tempo totale dei corsi.

#### **4.2.6. Esercitazioni Pratiche**

I corsi devono prevedere eventuali esercitazioni pratiche in funzione del tipo di conoscenze, abilità e competenze che devono essere trasferite ai partecipanti.

In questo caso le Organizzazioni che realizzano i corsi devono possedere una dotazione minima di attrezzature e di apparecchiature di misura che consenta di effettuare le operazioni previste dalle esercitazioni pratiche.

Tali attrezzature e apparecchiature, qualora richieste, e ove applicabile, non devono essere le stesse che verranno utilizzate in occasione degli esami di certificazione delle figure professionali interessate.

#### **4.2.7. Validazione dei corsi**

Le Organizzazioni interessate devono definire e applicare un programma di validazione dei corsi che intendono fare qualificare ad AICQ SICEV (rif. ISO 9001:2008 paragrafo 7.3 o ISO 9001:2015 paragrafo 8.3).

Tale validazione dovrebbe essere riferita all'idoneità all'uso di:

- metodi didattici
- materiale didattico
- tipo di Docenti utilizzati
- supporti logistici per la didattica

tramite simulazioni di erogazione dei corsi, o quota parte di questi, o metodi equivalenti.

#### **4.2.8. Partecipanti**

Il numero massimo di partecipanti ad un corso è circa 15÷20 e può variare soprattutto in presenza di esercitazioni pratiche.

#### **4.2.9. Docenti**

Il numero di Docenti per ogni corso deve essere correlato al tipo di conoscenze, abilità e competenze da trasferire ai partecipanti e può variare durante le fasi di discussione dei casi di studio e/o durante le esercitazioni pratiche.

Deve possibilmente essere individuato il Docente, responsabile del corso, che deve avere un'esperienza di almeno tre corsi in oggetto come Docente e/o esperienza didattica specifica comprovata.

I Docenti devono essere selezionati in base alle loro caratteristiche personali, professionali e di esperienza generale e specifica che deve essere di: almeno 5 anni (negli ultimi 10 anni) di esperienza documentata nella materia interessata.

I Docenti devono inoltre dimostrare almeno 30 ore di docenza negli ultimi 3 anni, su temi oggetto dei corsi/o

un adeguato aggiornamento professionale, sui temi specifici della formazione oggetto dei corsi.  
Le Organizzazioni devono definire i criteri di scelta dei Docenti e devono possedere una lista dei Docenti qualificati ad effettuare i corsi stessi.  
Uno dei Docenti in aula, se più di uno, quello responsabile del corso, deve essere certificato, per lo Schema di Interesse, da un Organismo di parte terza accreditato.

*Nota: qualora il Docente responsabile del corso non fosse ancora certificato, il medesimo deve:*

- *soddisfare i requisiti minimi richiesti per una sua certificazione*
- *impegnarsi ad ottenere la certificazione da parte di un Organismo accreditato entro 18 mesi dalla docenza del corso di cui è stato richiesto la qualificazione AICQ SICEV.*

#### **4.2.10. Esami**

Gli esami devono essere correlati agli argomenti definiti Regolamenti specifici delle figure professionali. Contenuti, tipologia (es.: prove scritte, prove orali, esercitazioni, ecc.) e durata degli esami sono in genere definiti nei citati Regolamenti specifici.

Le modalità dell'esame finale ed i metodi di valutazione delle prove devono essere descritte in una apposita procedura i cui contenuti devono essere portati a conoscenza dei Partecipanti. La procedura deve riportare almeno:

- L'impostazione degli esami, ad es. tipo di domande (quiz, domande aperte, temi, casi di studio, esercitazioni pratiche) e relativa struttura (durata, numero dei quesiti e loro articolazione);
- I pesi relativi delle diverse prove d'esame;
- I criteri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità ai fini del superamento delle prove: in particolare deve essere indicata la valutazione minima della prima prova per potere accedere alle prove successive;
- La valutazione minima necessaria per superare l'intero esame.

Inoltre le Organizzazioni che realizzano i corsi devono disporre di un testo d'esame di riserva per i ripetenti e devono aggiornare i testi in uso almeno una volta all'anno.

*Nota: la somministrazione delle prove di esame e la correzione degli elaborati può essere realizzata tramite supporti informatici.*

*In questo caso le Organizzazioni che realizzano corsi/esami devono fornire evidenza della validazione dei software utilizzati.*

#### **4.2.11. Commissari d'esame**

La valutazione finale dell'avvenuto apprendimento da parte dei Partecipanti deve essere effettuata da un numero di Commissari d'esame commisurato al numero di Partecipanti da esaminare ed alle competenze richieste in sede di esame.

Le competenze richieste per i Commissari d'esame sono le stesse richieste per i Docenti.

I Docenti possono operare anche come Commissari d'esame anche se è raccomandato che almeno uno non sia uno dei Docenti.

### **4.3. Caratteristiche della Formazione a Distanza**

I corsi che prevedono la formazione a distanza, dovranno rispondere ai seguenti requisiti, di cui devono essere portati a conoscenza i partecipanti ai corsi stessi.

#### **4.3.1. Durata ed articolazione della Formazione a Distanza (FAD)**

Devono essere previsti, nel periodo di erogazione del corso, degli incontri di presenza, indicativamente:

- un incontro iniziale in presenza, nel quale descrivere la metodologia FAD e presentare il corso;
- un incontro intermedio in presenza, per consentire la valutazione del percorso formativo;
- un incontro finale in presenza, per la valutazione finale.

L'effettiva partecipazione in presenza sarà tuttavia stabilita per ogni singolo corso, in base alla durata e alla

tipologia del corso stesso, con i seguenti criteri:

- l'incontro iniziale in presenza può essere tenuto a distanza se sostituito da un altro incontro di presenza a corso inoltrato (per alcuni tipi di corsi un incontro in una fase più avanzata potrebbe costituire un'occasione più efficace di crescita delle competenze, soprattutto se viene utilizzato per svolgere esercitazioni o giochi di ruolo - role playing).
- l'incontro intermedio in presenza, può essere facoltativo, per percorsi di formazione a distanza inferiori a 24 h.
- l'incontro finale in presenza, per la valutazione finale è obbligatorio

La documentazione da fornire ai Partecipanti dei corsi FAD deve essere simile a quella descritta al paragrafo 4.2.3 precedente (Materiale per il Partecipante), con gli opportuni adattamenti legati alla FAD.

Le Piattaforme FAD devono permettere l'iscrizione e abilitazione degli allievi al corso oltre al monitoraggio delle attività svolte dagli stessi.

In particolare le piattaforme FAD devono memorizzare e consentire la stampa dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione, contenenti la correlazione tra i dati anagrafici degli allievi ed i dati/tempi di interazione/fruizione delle risorse didattiche.

#### **4.3.2 Validazione dei corsi erogati a distanza**

Le Organizzazioni interessate devono definire e applicare un programma di validazione dei corsi erogati a distanza, che intendono fare qualificare ad AICQ SICEV (rif. ISO 9001:2008 paragrafo 7.3 o ISO 9001:2015 paragrafo 8.3).

Tale validazione dovrebbe essere riferita all'idoneità all'uso di:

- piattaforma formativa di erogazione
- materiali e contenuti informatici
- Tutor / Docenti on line utilizzati
- supporto tecnico e didattico erogato dalla segreteria

tramite simulazioni di erogazione dei corsi a distanza, o quota parte di questi, o metodi equivalenti.

#### **4.3.3. Partecipanti**

I partecipanti, oltre alle conoscenze tecniche previste al paragrafo 4.2.4, devono disporre come prerequisito di accesso alla Piattaforma una buona conoscenza dell'utilizzo degli strumenti informatici, ed una conoscenza di base del pacchetto informatico Office (o equivalenti, es.: Microsoft Office, ApacheOpenOffice, ecc.).

#### **4.3.4. Risorse Formative e Tecniche**

Ai fini dell'erogazione dei percorsi di Formazione a Distanza, l'Organizzazione deve dimostrare di disporre delle seguenti Risorse Formative e Tecniche (direttamente o tramite partner tecnologici soprattutto per quanto concerne le risorse tecniche):

- Tutor / Animatore on Line;
- Tecnico Hardware / Software per il relativo supporto;
- Segreteria Didattica.

Il numero delle Risorse, deve essere commisurato al numero di utenti complessivamente e contestualmente abilitati all'utilizzo della Piattaforma Formativa.

In modo particolare, i Tutor / Animatori on line, devono essere selezionati in base alle loro caratteristiche personali, professionali e di esperienza generale e specifica che deve essere di: almeno 3 anni (negli ultimi 6 anni), esperienza documentata in materia di progettazione e/o erogazione di corsi a distanza e/o in presenza. Le Organizzazioni devono definire i criteri di scelta delle Risorse Formative e Tecniche e devono possedere una lista dei soggetti qualificati ad operare.

#### **4.3.5 Verifica degli apprendimenti**

Attraverso la Piattaforma Formativa, sono ammessi, esclusivamente, la somministrazione di Test di Verifica intermedi, mentre risulta obbligatoria la realizzazione della Verifica di Apprendimento finale in Presenza / Aula. Dei Test di Verifica intermedi e della Verifica di Apprendimento finale, deve essere fornita evidenza negli atti dell'azione formativa.

Le Organizzazioni che erogano moduli formativi in FAD, devono disporre di una apposita procedura, che identifichi le modalità realizzative dei Test di Verifica intermedi, e che contenga almeno:

- La tipologia di test (Quiz; Domande aperte; ecc.);
- I tempi e le fasi di erogazioni;
- I criteri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità ai fini del superamento delle verifiche;

Inoltre le Organizzazioni devono prevedere Verifiche di Apprendimento suppletive, in caso si debbano ripetere dei Test, a fronte del mancato superamento del valore minimo di accettabilità.

Le verifiche di apprendimento, devono essere riaggornate almeno una volta all'anno.

Di tali informazioni e della apposita procedura, ne devono essere portati a conoscenza tutti i Partecipanti, durante l'incontro iniziale in presenza, all'avvio dell'azione formativa a distanza.

### **5 QUALIFICAZIONE DEI CORSI**

#### **5.1. Condizioni e validità della qualificazione**

L'adesione al presente Regolamento di qualificazione dei corsi è volontario e quindi le Organizzazioni che aderiscono al presente Regolamento ne accettano, con l'invio della domanda, le condizioni, le procedure e l'esito della valutazione, ulteriormente formalizzati mediante la sottoscrizione di specifici contratti di concessione all'uso del logo AICQ SICEV.

Le Organizzazioni hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione inerente la eventuale certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità.

#### **5.2. Procedura di qualificazione, di mantenimento e di rinnovo della qualificazione**

##### **5.2.1. Condizioni generali**

La qualificazione dei corsi è subordinata al pagamento, da parte delle Organizzazioni interessate, di quanto previsto nell'apposito Tariffario, consultabile nel sito web di AICQ SICEV, sia per la primaqualificazione sia per il mantenimento della qualificazione.

I corrispettivi previsti riguardano sia le verifiche documentali che le verifiche in campo.

*Nota: se l'Organizzazione interessata è certificata UNI EN ISO 9001 per l'attività di formazione (IAF 37) le verifiche sul campo possono essere ridotte o eliminate a insindacabile giudizio di AICQ SICEV.*

Le eventuali spese di viaggio e trasferta saranno addebitate al costo

La quota di sorveglianza annuale, se questa viene eseguita, è dovuta anche nel caso in cui non vengano svolti corsi.

##### **5.2.2. Presentazione della domanda**

Le Organizzazioni che intendono fare qualificare i propri corsi devono presentare ad AICQ SICEV la richiesta, compilando l'apposito modulo disponibile nel sito web di AICQ SICEV e di cui si riporta in Allegato A un "fac-simile", corredandolo dei seguenti documenti:

- Obiettivi e programma dei corsi
- Descrizione dei corsi con un livello di dettaglio che consenta di valutare se i contenuti soddisfano i requisiti minimi contenuti nel paragrafo 4 del presente Regolamento;
- Materiale didattico incluso il materiale per i Docenti, i test, i casi di studio, i video ed altro materiale didattico utilizzato (in visione);
- Procedura per l'aggiornamento periodico dei contenuti relativi alla Normativa cogente riguardanti gli

adempimenti applicabili.

- Criteri di scelta dei Docenti ed elenco di quelli qualificati ad effettuare il corso + relativo C.V.;
- Procedura per le eventuali contestazioni;
- Procedura per l'esecuzione e la valutazione degli esami;
- Facsimile dell'Attestato di partecipazione e di superamento degli esami.

AICQ SICEV s'impegna a non diffondere nessuno dei dati di cui alla documentazione sopraindicata, a mettere a conoscenza di detti dati solamente il personale AICQ SICEV ed i Commissari addetti alle verifiche dei corsi ed a conservare il materiale ricevuto in condizioni di riservatezza. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministratore Unico di AICQ SICEV, mentre il Responsabile è il Direttore AICQ SICEV (D. Lgs. 196/03).

### **5.2.3. Qualificazione**

Al ricevimento della domanda il Direttore di AICQ SICEV, o un suo delegato, provvede alla verifica della completezza dei documenti inviati e valuta la conformità della documentazione presentata con i requisiti richiesti.

Se il materiale presentato viene valutato positivamente, il Direttore di AICQ SICEV comunica alla Organizzazione interessata l'effettuazione della visita di valutazione sull'erogazione del corso e relativo esame. (Se l'Organizzazione è certificata per le attività di formazione la verifica può essere eliminata a insindacabile giudizio di AICQ SICEV).

In base alla verifica eseguita e alla valutazione precedente del materiale presentato, se la valutazione risulta positiva, il Direttore di AICQ SICEV comunica alla Organizzazione la qualificazione (o meno) del corso, l'eventuale autorizzazione a pubblicizzare l'avvenuto qualificazione e provvede a stipulare il contratto di qualificazione del corso.

Le pratiche di valutazione / qualificazione dei corsi vengono sottoposte a verifica di completezza / correttezza in occasione delle riunioni del Comitato di Certificazione di AICQ SICEV.

### **5.2.4. Mantenimento della Qualificazione**

Il mantenimento della qualificazione dei Corsi è subordinato a:

1. il rispetto degli impegni assunti nel contratto stipulato con AICQ SICEV
2. il parere favorevole da parte del Commissario AICQ SICEV dopo l'eventuale visita di sorveglianza e/o delle verifiche supplementari;
3. la risoluzione positiva di eventuali reclami e/o ricorsi
4. il regolare pagamento delle fatture relative al mantenimento annuale della qualificazione e delle fatture relative alle attività di eventuale sorveglianza annuale e/o verifica supplementare (vedere paragrafo 5.2.1).

In particolare tutti i seguenti adempimenti dovranno essere rispettati dalle Organizzazioni con corsi qualificati:

- non cedere, modificare e/o trasferire ad alcun titolo la qualificazione del corso;
- comunicare, entro la fine di Febbraio di ogni anno, il programma annuale delle edizioni dei corsi;
- consentire ai Commissari incaricati da AICQ SICEV la valutazione periodica sia sul campo sia presso la sede dove vengono conservate le registrazioni inerenti la gestione dei corsi qualificati (es. registrazioni dei reclami o dei requisiti dei partecipanti, risoluzione di non conformità riscontrate);
- notificare ad AICQ SICEV ogni variazione nei contenuti del programma didattico dei corsi e/o dei Docenti rispetto a quelli oggetto della qualificazione;
- inviare ad AICQ SICEV l'elenco della normativa cogente aggiornato in caso di modifiche legislative riguardanti gli adempimenti applicabili.
- inviare ad AICQ SICEV, via e-mail o via posta (in tal caso su supporto informatico), entro la fine di Gennaio di ogni anno, l'elenco dei corsi effettivamente svolti l'anno precedente completo dei nominativi di Partecipanti e Docenti, AICQ SICEV si riserva il diritto di richiedere i dati dei Partecipanti (previo consenso dato da tali partecipanti);



- mantenere un registro dei reclami e dei moduli di valutazione dei corsi e dei Docenti (compilati dai Partecipanti ai corsi stessi) e renderli disponibili, su richiesta, ad AICQ SICEV;

### **5.2.5 Rinnovo della Qualificazione**

La durata della qualificazione del corso è annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, in assenza di:

- sospensione o annullamento da parte di AICQ SICEV per mancato rispetto di una o più delle prescrizioni indicate al precedente punto 5.2.4;
- rinuncia da parte delle Organizzazioni che eseguono i corsi, da comunicare a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza annuale. La mancata comunicazione della rinuncia nel termine sopra citato comporterà l'obbligo del versamento della quota di mantenimento per l'annualità successiva;
- recesso da parte di AICQ SICEV, comunicato con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza annuale della qualificazione.

Il verificarsi di una o più delle suddette condizioni comporterà la sospensione e/o l'annullamento della qualificazione AICQ SICEV e quindi l'eventuale ripetizione dell'intero iter di qualificazione del corso.

## **6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CORSI QUALIFICATI**

### **6.1 Adempimenti**

Le Organizzazioni, i cui corsi siano stati qualificati, devono inviare ad AICQ SICEV il programma annuale dei corsi come definito al paragrafo 5.2.4.

### **6.2 Attestati**

Gli Attestati di superamento dell'esame finale, rilasciati dalle Organizzazioni, possono riportare l'indicazione dell'avvenuta qualificazione del corso da parte di AICQ SICEV nella forma prevista dal contratto.

Gli attestati devono inoltre indicare:

- i dati identificativi dei Partecipanti;
- periodo con data in cui si sono svolti i corsi o data in cui sono stati sostenuti gli esami finali;
- eventuali normative particolari prese in considerazione durante l'esecuzione dei corsi;
- firma del Responsabile dell'Organizzazione dei corsi e/o firma dei Docenti e, dove applicabile, la firma dei Commissari d'esame.

Gli Attestati di superamento degli esami finali devono inoltre riportare :

- l'indicazione "ha superato l'esame finale" (è facoltativa l'indicazione del punteggio/ valutazione finale conseguito)

### **6.3 Diritto di sorveglianza**

Oltre all'audit di sorveglianza, generalmente annuale, previsto prevalentemente per le Organizzazioni non certificate, AICQ SICEV si riserva comunque il diritto di effettuare una o più verifiche di sorveglianza straordinaria (anche in forma mystery) sull'erogazione dei corsi qualificati.

Le verifiche possono includere, a discrezione di AICQ SICEV:

- verifica presso la sede dove vengono conservate le registrazioni inerenti la gestione dei corsi qualificati (es. requisiti dei partecipanti, valutazioni, registrazioni dei reclami, risoluzione di non conformità riscontrate);
- verifica in aula presso la sede di svolgimento dei corsi;
- verifica durante una sessione di esame di fine corso (ove previsto).

Verifiche supplementari potrebbero essere necessarie per accertare la risoluzione di eventuali gravi carenze riscontrate nelle visite precedenti, per verificare eventuali reclami formulati dai partecipanti ai corsi, per accertare le cause di eventuali anomalie riscontrate nell'uso del riferimento alla qualificazione AICQ SICEV.

In particolare, AICQ SICEV può effettuare visite di sorveglianza straordinarie e/o visite supplementari sui corsi qualificati e/o in iter di qualificazione a fronte di non conformità gravi, in riferimento allo schema di

qualificazione, o a fronte di segnalazioni e reclami pervenuti dal mercato e verificati da AICQ SICEV.

Le attività di sorveglianza annuale e/o di verifica supplementare saranno fatturate da AICQ SICEV, in base alle giornate di presenza del Commissario AICQ SICEV.

Nel caso di impossibilità di eseguire la verifica in aula durante lo svolgimento dei corsi, AICQ SICEV effettuerà una verifica documentale di tutte le registrazioni inerenti le passate edizioni dei corsi; la verifica sarà comunque effettuata, in occasione della prima edizione utile dei corsi.

L'esito di tali verifiche è finalizzato ad accertare che tutti i requisiti e le caratteristiche valutati inizialmente siano mantenuti qualitativamente costanti nell'arco di validità della qualificazione; viene inoltre accertato se eventuali osservazioni fatte nelle precedenti visite siano state prese in considerazione e se risultano efficaci i miglioramenti apportati.

Il Supervisore AICQ SICEV, effettuata la verifica di sorveglianza, compila e sottoscrive il "Rapporto di valutazione corso" relativo ai corsi sorvegliati, utilizzando l'apposita modulistica.

Il Supervisore illustra il risultato della valutazione al Responsabile del corso verificato e consegna copia della pagina relativa alle anomalie e alle Osservazioni/Raccomandazioni.

La presenza del Supervisore AICQ SICEV, durante le visite di sorveglianza dei corsi, coprirà circa il 20% della durata dei corsi, indipendentemente dalla durata complessiva.

Le Organizzazioni ricevono, in seguito, dal Direttore di AICQ-SICEV un rapporto relativo all'intera sorveglianza indicante le eventuali non conformità riscontrate che devono essere eliminate nei tempi previsti nel rapporto stesso.

#### **6.4 Pubblicità**

Le Organizzazioni che organizzano i corsi di addestramento qualificati a fronte del presente Regolamento possono dare pubblicità all'avvenuta qualificazione.

L'eventuale pubblicità non deve in alcun modo fare pensare che il corso da solo possa dare diritto alla certificazione AICQ SICEV dei Partecipanti.

#### **6.5 Contestazioni nei confronti delle Organizzazioni**

Le Organizzazioni che organizzano i corsi qualificati devono mettere a disposizione dei Supervisor di AICQ SICEV, nel corso delle attività di sorveglianza, copia di eventuali contestazioni e/o reclami (e relative soluzioni/azioni correttive).

#### **6.6 Sanzioni**

Il mancato rispetto delle regole che governano la qualificazione dei corsi può causare la revoca della qualifica dei corsi stessi da parte di AICQ SICEV ai sensi di quanto previsto nel contratto stipulato.

#### **6.7 Modifiche ai Requisiti**

I requisiti/prassi che regolano la qualificazione dei corsi possono essere modificati anche senza preavviso qualora AICQ SICEV lo ritenga opportuno; in questo caso verrà concesso un tempo specificato alle Organizzazioni, i cui corsi sono stati già qualificati, per conformarsi alle nuove regole.

### **7 RECLAMI E RICORSI**

I reclami ed i ricorsi possono essere formulati da:

- Organizzazioni che hanno richiesto o che hanno ottenuto la qualificazione di un loro corso da parte di AICQ SICEV
- Partecipanti a corsi che sono stati qualificati da parte di AICQ SICEV

I reclami e i ricorsi possono essere rivolti per iscritto a:

- Direttore AICQ SICEV
- Presidente AICQ SICEV

## **7.1 Reclami**

I reclami vengono comunque sempre esaminati dalla Direzione e dall'Amministratore Unico di AICQ SICEV che possono rispondere direttamente, mettendone a conoscenza il Comitato di Certificazione e il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, o preparare la documentazione in modo tale che il Comitato di Certificazione possa valutare la situazione. Il Comitato di Certificazione può, a suo giudizio, esprimere il suo parere o sottoporre il caso alle decisioni del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità nel corso della prima riunione utile.

La Direzione AICQ SICEV comunica alla Parte reclamante, l'avvenuta ricezione del reclamo, entro 15 giorni dalla ricezione dello stesso, indicando i tempi entro i quali verrà fornita una risposta.

Decorso tale termine la Direzione AICQ SICEV deve comunicare alla Parte reclamante le motivazioni del ritardo.

## **7.2 Ricorsi**

I ricorsi contro l'operato degli Organi proponenti (Supervisore AICQ SICEV e Direzione), di quelli che approvano (Direttore AICQ SICEV), vengono proposti dalla parte lesa al Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, per tramite del Presidente in carica, entro 60 giorni da quando è avvenuto il fatto.

Tale Comitato, sentite le parti ed acquisita l'eventuale documentazione, si pronuncia entro 60 giorni da quando il ricorso è stato presentato.

Il giudizio emesso dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità non è appellabile. La gestione di un ricorso da parte di AICQ SICEV è gratuita.

## **8. CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO AICQ SICEV**

### **8.1 Premessa**

- Il marchio AICQ SICEV è di esclusiva proprietà di AICQ SICEV S.r.l. ed è stato depositato in data 11 maggio 2000 con n. MI2000C005431, rilasciato il 16 ottobre 2003 con n. 0000913575
- Il marchio AICQ SICEV, contraddistingue l'omonimo Organismo di Certificazione delle persone;
- Oltre a costituire la denominazione dell'omonimo Organismo di Certificazione, il marchio AICQ SICEV, unitamente al numero di registrazione, consente di identificare i corsi che hanno conseguito il qualificazione secondo il presente Regolamento AICQ SICEV e che sono stati iscritti nei relativo Registro;
- La presentazione della domanda da parte delle Organizzazioni ha valore di piena e completa presa visione e di accettazione integrale del contenuto del presente Regolamento per l'iscrizione nel relativo Registro pubblicato nel sito internet di AICQ SICEV.

Tutto ciò premesso, si conviene che l'utilizzo del marchio AICQ SICEV è regolamentato da quanto di seguito indicato.

### **8.2 Oggetto e termini**

La licenza d'uso prevede l'utilizzo del marchio unitamente al numero di registrazione dei Corsi qualificati sul materiale pubblicitario/di offerta dei corsi, nelle locandine, nel materiale didattico dei medesimi e sugli Attestati di partecipazione e di superamento degli esami dei corsi qualificati.

### **8.3 Durata e rinnovo**

La licenza d'uso entra in vigore al momento del rilascio del qualificazione dei corsi ed ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno.

La licenza d'uso si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta inviata a mezzo Raccomandata AR almeno due mesi prima della scadenza naturale, o salvo sospensioni o revoche del qualificazione e della iscrizione al Registro AICQ SICEV o di quanto previsto nel contratto stipulato.

### **8.4 Risoluzione**

Qualsiasi inadempienza da parte dell'Organizzazione titolare del corso riconosciuto rispetto alle clausole del presente Regolamento per l'iscrizione nel relativo Registro, ovvero impieghi abusivi o non corretti del Marchio, ad insindacabile giudizio dell'AICQ SICEV danno diritto alla revoca con effetto immediato della licenza d'uso concessa, fatte salve le azioni giudiziarie ritenute più opportune da AICQ SICEV.

### **8.5 Arbitrato**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti interessate alla attuazione del presente documento saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati l'uno da una parte, l'altro dall'altra parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa tra i due arbitri di parte.

Ove non fosse raggiunto l'accordo per la nomina del Presidente, questi verrà designato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano.

Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano, giudicherà in via irrituale ex bono et aequo senza formalità procedurali ed il suo lodo sarà inappellabile.



**REGOLAMENTO GENERALE PER LA  
QUALIFICAZIONE DEI CORSI DI ADDESTRAMENTO  
PER FIGURE PROFESSIONALI**

**RG 04**  
Pag. 13/13  
Rev.04

**ALLEGATO A:MODULO PER LA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE CORSI**

Organizzazione:		
<b>FAC SIMILE</b>		
Via:	cap:	città:
tel:	fax:	
forma giuridica:		
Nome della persona da contattare e titolo:		

CHIEDE LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO

.....

**AI FINI DEL REGOLAMENTO RG 02 DI AICQ-SICEV**

e allega la seguente documentazione:

- |   |
|---|
| • Struttura organizzativa dell'Organizzazione         |
| • Programma del corso                                 |
| • Documentazione del corso                            |
| • Procedure di Gestione Corsi ed Esami                |
| • Lista e CV Docenti                                  |
| • Questionari d'esame                                 |
| • Procedura per la gestione delle contestazioni       |
| • Fac-simile dell'Attestato di superamento dell'esame |
| • altra documentazione didattica                      |
| •   |
|   |

Data:	L'Organizzazione ha preso visione delle regole qualificazione corsi e dichiara di accettarne le prescrizioni; con particolare riferimento ai seguenti paragrafi: 4.2 - 4.3 - 5.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 7 - 8
	firma: